



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

REP. N. **77**

DEL **14-11-2024**

OGGETTO:

VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DELLE AREE E DEI FABBRICATI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE, AI SENSI DELLE LEGGI N. 167 DEL 18 APRILE 1962, N. 685 DEL 22 OTTOBRE 1971, N. 457 DEL 05 AGOSTO 1978, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE (NELL'AMBITO DEI PIANI P.E.E.P. O P.I.P.) - ANNO 2025.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **15:00**, nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Municipale, sotto la presidenza del Sig. **FATTAMBRINI MIRIA - SINDACO** e nelle persone dei Signori:

FATTAMBRINI MIRIA	SINDACO	Presente
MENEGHELLO GIORGIO	VICESINDACO	Presente
CARETTA VALERIA	ASSESSORE	Presente
DAL FERRO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PARISOTTO DEBORA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Zanrosso Emanuela**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra riportato.

IL SINDACO
FATTAMBRINI MIRIA

Il Segretario Comunale
Zanrosso Emanuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con l'art. 16 del D.L. 22 Dicembre 1981, n. 786, convertito dalla Legge 26 Febbraio 1982, n. 51, venne stabilito che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive. Il piano di alienazione o di concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle Amministrazioni Comunali;
- l'art. 14 del D.L. 28 Febbraio 1983 n. 55, convertito dalla Legge 26 Aprile 1983 n. 131, stabilisce che i Comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 Aprile 1962 n. 167, 22 Ottobre 1971 n. 865 e 5 Agosto 1978 n. 457, che potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- l'art. 172 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000, stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle succitate leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, che potranno essere cedute in diritto di proprietà o in diritto di superficie nell'ambito di piani PEEP e PIP;

Considerato che, allo stato attuale, il Comune di Sarcedo non dispone di aree o di fabbricati, destinati alla residenza o alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle succitate leggi 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457, da cedere a terzi nell'ambito di piani P.I.P. e/o P.E.E.P.;

Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Richiamato l'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale: *“Gli amministratori ... devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”*;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi sopra indicata;

Richiamati:

- Il vigente Piano degli Interventi, segnatamente la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23.04.2020, di approvazione della variante n. 8;
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/04/2024 per l'Adozione della 9^a (nona) variante al Piano degli Interventi (P.I.);

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28.12.2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 28.12.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) per il triennio 2024-2026;
- il Decreto del Sindaco n. 8 del 25.07.2024 relativo alla nomina dei Responsabili di Area e del Vice Segretario dal 25.07.2024 al 25.07.2027;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa in maniera palese, ai sensi di legge;

DELIBERA

1. che il Comune non dispone, allo stato, di aree o fabbricati da destinarsi alla residenza o alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 Aprile 1962 n. 167, 22 Ottobre 1971 n. 865 e 5 Agosto 1978 n. 457, da poter essere ceduti nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) o dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
2. di allegare la presente Deliberazione al bilancio di previsione 2025-2027 in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
3. di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per riconosciuta urgenza.